

ALLEGATO "A" AL NUMERO 19484 DI RACCOLTA

Statuto

- Art. 1 - Costituzione.
- Art. 2 - Sede.
- Art. 3 - Durata.
- Art. 4 - Scopo.
- Art. 5 - Oggetto.
- Art. 6 - Requisiti dei Consorziati.
- Art. 7 - Ammissione.
- Art. 8 - Obblighi.
- Art. 9 - Sanzioni.
- Art. 10 - Recesso - Esclusione - Trasferimento.
- Art. 11 - Fondo consortile.
- Art. 12 - Organi sociali
- Art. 13 - Organo Amministrativo.
- Art. 14 - Funzionamento dell'Organo Amministrativo.
- Art. 15 - Amministratore Unico o Presidente del Consiglio Direttivo.
- Art. 16 - Assemblee.
- Art. 17 - Collegio dei sindaci.
- Art. 18 - Direttore tecnico.
- Art. 19 - Libri sociali.
- Art. 20 - Esercizio finanziario.
- Art. 21 - Modalità di partecipazione gare.
- Art. 22 -Regolamenti interni.
- Art. 23 - Scioglimento.
- Art. 24 - Liquidatori.
- Art. 25 - Clausola arbitrale.
- Art. 26 - Rinvio.

Art. 1 - Costituzione.

E' costituito ai sensi degli articoli 34 e 36 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, dell'art. 97 del D.P.R. 21 gennaio 1999 n. 554, e, in quanto applicabili, degli artt. 2602 e ss. del Codice civile un Consorzio stabile, in forma consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "Consorzio Stabile Alveare Network", o anche, in forma abbreviata, "Alveare Network" o "CSAN" o "Alveare" (di seguito il "Consorzio").

Art. 2 - Sede.

Il Consorzio ha sede legale in Roma via Sistina n. 121.
L'organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'Estero, sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali, depositi e magazzini, o unità locali comunque denominate, in relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto.

Negli atti e nella corrispondenza del Consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritto e il numero di iscrizione.

Art. 3 - Durata.

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2050 ed essa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
AI SENSI DEL DPR 445/2000

potrà essere prorogata con deliberazione Assembleare.

Essa dovrà comunque essere prorogata per tutto il tempo necessario per la realizzazione degli scopi consortili e dei rapporti connessi con gli interventi afferenti alla realizzazione dell'oggetto consortile, precisandosi che gli impegni dei Consorziati nei confronti del Committente, del Consorzio e degli altri Consorziati, permarranno, fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con il Committente e con gli altri Consorziati.

La durata non potrà comunque essere inferiore a cinque anni.

Art. 4 - Scopo

Il Consorzio non ha scopo di lucro bensì quello di consentire alle imprese Consorziati di conseguire un vantaggio di carattere mutualistico attraverso la cooperazione interaziendale nell'ambito degli appalti e concessioni di lavori pubblici. A tal fine si istituisce una comune struttura d'impresa per acquisire contratti - sia in appalto, sia in subappalto, sia in concessione, sia in qualsiasi altra forma - con enti pubblici o privati, sia in Italia che all'Estero, concernenti la progettazione, la costruzione, la manutenzione di opere e lavori, ed ogni attività o servizio, anche gestionale, attinente ad opere ed impianti pubblici o privati, anche mediante "global service" e "project financing" e "general contractor".

Art. 5 - Oggetto.

Il Consorzio agisce in nome proprio e nell'interesse delle imprese Consorziati.

Esso ha per oggetto quello di operare nel settore dell'edilizia privata e dei lavori pubblici, con l'obiettivo di partecipare alle gare di appalto relative a lavori, in genere, compresi nelle categorie previste dall'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni, e di eseguire e realizzare le opere aggiudicate dal Consorzio per conto e nell'interesse delle imprese Consorziati.

Tutte le attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale il Consorzio potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) partecipare a gare di appalto pubbliche o private di qualsiasi tipologia, predisporre e presentare le relative offerte in nome proprio o per conto e nell'interesse di parte o di tutte le imprese Consorziati;
- b) stipulare contratti, accordi e convenzioni con terzi al fine di partecipare alle gare di appalto, quali Associazioni temporanee di imprese e avvalimenti;
- c) chiedere e ottenere permessi di costruire e titoli similari nonché concessioni da parte dello stato su beni pubblici e stipulare ogni sorta di contratto e convenzione con enti locali, amministrazioni pubbliche e private, società ed enti mutualistici;
- d) promuovere attività di project financing;
- e) disciplinare l'esecuzione degli affidamenti assunti me-

diante assegnazione in esecuzione ai Consorziati, opportunamente coordinati o raggruppati tra di essi, ovvero, in esecuzione diretta, eseguendo i lavori in proprio attraverso la struttura consortile, senza che vi sia, in tal caso, alcun coinvolgimento operativo delle imprese Consorziato;

f) fornire ai propri Consorziati, e in accordo con i medesimi, l'assistenza, la consulenza tecnica, i servizi tecnici professionali integrati richiesti e necessari all'acquisizione e alla migliore organizzazione e realizzazione dei lavori e dei servizi assunti, nonché per un'adeguata assistenza tecnico/organizzativa relativa alla gestione di impresa;

g) sviluppare tutte le attività ed iniziative necessarie a contribuire all'elevazione morale, culturale, professionale e manageriale delle imprese Consorziato e dei loro dipendenti, favorendo nel contempo la ricerca tecnologica;

h) promuovere e svolgere attività di formazione, addestramento e specializzazione degli imprenditori consorziati e degli organi tecnici ed amministrativi, per favorire, in un'ottica di orientamento alla qualità, l'adozione delle più moderne tecniche produttive e amministrative, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;

i) collaborare a livello progettuale e tecnico con enti privati o pubblici per la realizzazione di progetti pilota riguardanti, ad esempio, il risparmio energetico, l'innovazione dei materiali, l'integrazione e l'innovazione tecnologica, il risparmio delle spese correnti della pubblica amministrazione;

j) promuovere, in qualsiasi forma possibile, l'immagine di serietà, professionalità e coesione del Consorzio e dei suoi Consorziati attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di comunicazione quali, a titolo esemplificativo, siti internet, organizzazione eventi, pubbliche relazioni, materiali illustrativi, convegni;

k) organizzare e gestire servizi di documentazione ed informazione, tramite anche l'ausilio di sistemi informatici;

l) svolgere tutte le pratiche e l'attività necessaria per ottenere sia a favore del Consorzio che dei Consorziati, contributi, sovvenzioni, mutui dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e da qualsiasi altro ente privato o pubblico;

m) effettuare per conto dei Consorziati gli acquisti di beni, mezzi, forniture e servizi ovvero effettuare per conto e su richiesta dei Consorziati qualsiasi altra attività di interesse collettivo;

n) effettuare la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi, su incarico di soci e/o di terzi;

o) realizzare in proprio e/o su incarico di soci e/o di terzi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale, studi, ricerche, progetti di fattibilità, sperimentazione, nonché assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa, finalizzata anche al rinnovamento tecnologico

nel settore dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti, delle opere di bonifica e delle telecomunicazioni;

p) stipulare convenzioni relative al know-how e, attraverso le stesse, cedere, in Italia e all'Estero, studi, esperienze e quant'altro maturato e di interesse nel settore dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti, delle opere di bonifica e delle telecomunicazioni;

q) eseguire lavori edili di costruzione, ristrutturazione, restauro (murari, in ferro od altri materiali) di edifici pubblici e privati, civili, militari ed industriali, rimozioni, bonifica ambientale, compresi scavi, rinterri, fondazioni, strutture, coperture, prefabbricati, coibentazioni, scarichi, infissi, pitturazioni, trattamenti protettivi, finiture e lavori di archeologia;

r) svolgere attività di gestione amministrativa di immobili pubblici e privati;

s) eseguire lavori edili ed impiantistici e relative prestazioni tecniche, lavori tra cui installazione di impianti elettrici, impianti idraulici e meccanici, sistemi di sicurezza (come antincendio, antifurto, ecc.), TVCC (televisori a circuito chiuso), l'installazione di impianti tecnologici e speciali, impianti e lavori per l'edilizia, impianti tecnici di ventilazione, di condizionamento e loro gestione e manutenzione;

t) eseguire e riparare impianti elettrici ed elettronici, civili ed industriali e pannelli solari; installare impianti di telecomunicazione e trasmissione dati;

u) progettazione ed esecuzione di impianti destinati alla generazione di energia da fonti rinnovabili;

v) la gestione di servizi bibliografici, bibliotecari, nonché servizi di gestione di musei.

Nell'ambito delle predette attività il Consorzio potrà assumere lavori anche come "general contractor" e favorire la razionalizzazione e la riduzione dei costi delle attività di eventuali imprese associate.

Inoltre il Consorzio provvederà al controllo delle prestazioni, dei lavori e di quanto da esso affidato alle imprese Consorziate, vigilando sull'esatto adempimento delle obbligazioni che il Consorzio abbia per esse assunto e/o abbia ad esse assegnato, essendo allo stesso, a tal fine, riconosciuto dalle imprese Consorziate ogni più ampio potere, anche per il compimento di ispezioni, per l'emanazione di direttive o disposizioni e per l'eventuale applicazione di sanzioni.

Il Consorzio potrà svolgere inoltre ogni e qualsiasi attività complementare affine o comunque connessa con le precedenti.

Il Consorzio potrà avvalersi per la progettazione di professionisti e soggetti abilitati ed inoltre assumere agenzie e rappresentanze, con o senza deposito di prodotti, materiali e

quanto altro inerente alle attività dei settori nei quali opera il Consorzio medesimo.

Il Consorzio, al fine di conseguire l'oggetto consortile, intende qualificarsi ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese Consorziato.

Il Consorzio ha il potere di rappresentare in via unitaria ed esclusiva le imprese Consorziato nei confronti di enti, amministrazioni, società e soggetti interessati alle iniziative, potendo agire in tutti i rapporti per conto delle Consorziato stesse, formulando e presentando ogni offerta, stipulando ogni atto, determinandone il contenuto, le obbligazioni, le condizioni economiche nonché le relative responsabilità e garanzie ed altresì, ove necessario e opportuno, agendo nei confronti di terzi e/o avanti ad ogni autorità amministrativa e giudiziaria in ogni procedura e/o controversia, anche in arbitrato o in sede di transazione, senza che mai ad esso possano essere eccepiti limiti o difetto di rappresentanza, rimettendosi le imprese Consorziato alle determinazioni che assumeranno gli organi del Consorzio nell'ambito delle rispettive competenze, ed obbligandosi esse a darvi piena e compiuta attuazione.

Il Consorzio potrà compiere quanto al presente oggetto singolarmente o congiuntamente ad altre imprese o enti, ovvero mediante la partecipazione a consorzi e società con soggetti pubblici e/o privati, nel rispetto della legislazione speciale in materia.

Esso, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, contrarre mutui e finanziamenti, anche ipotecari, concedere e accettare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi, stipulare operazioni di leasing, effettuare tutte le operazioni ritenute necessarie od opportune al fine del raggiungimento dello scopo consortile o a prepararne il conseguimento, il tutto con esclusione delle attività riservate secondo la normativa di legge a soggetti iscritti in appositi albi professionali.

Il Consorzio, per il raggiungimento degli scopi consortili, potrà:

- solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, assumere partecipazioni in società, enti ed imprese aventi finalità, analoghe, complementari ed affini alle proprie;
- partecipare a consorzi di secondo grado, ad organismi di coordinamento fra cooperative e consorzi, ad associazioni temporanee di imprese, ed inoltre aderire ad organismi Onlus

o ad altre forme di associazione che non siano incompatibili con la sua forma giuridica e con i suoi scopi.

Art. 6 - Requisiti dei Consorziati.

Il numero di imprese Consorziato è illimitato ma non inferiore a tre.

Potranno partecipare al Consorzio unicamente i soggetti (imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) che siano in possesso di attestazione SOA in corso di validità.

E' espressamente fatto divieto ad un'impresa di partecipare a più di un Consorzio stabile (art. 36 comma 5 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 7 - Ammissione.

Possono far domanda di adesione al Consorzio le imprese la cui attività sia inerente l'oggetto sociale del Consorzio e sia funzionale al suo conseguimento, e la cui partecipazione non contrasti o non comporti comunque impedimento alla attività del Consorzio.

Le imprese che intendano partecipare al Consorzio devono avanzare istanza di ammissione indirizzata all'Organo Amministrativo.

Essa dovrà contenere:

- a) la denominazione dell'impresa, l'indicazione della sede legale e dell'attività esercitata;
- b) l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'imprenditore o, nel caso di società, del legale rappresentante della stessa;
- c) la dichiarazione di accettazione, senza riserve o condizioni, delle norme del presente statuto e di tutti i regolamenti in vigore nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza con dicitura antimafia non anteriore ai tre mesi e copia dell'attestazione SOA;
- e) la dichiarazione di non essere iscritti ad altri consorzi stabili;
- f) la certificazione attestante che non sono in corso procedure concorsuali e procedimenti o sanzioni di interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o della facoltà di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- g) copia dello statuto e del regolamento aziendale in vigore;
- h) copia della decisione assunta dall'organo deliberativo competente, con la quale la società approva di aderire al Consorzio stabile;
- i) l'ammontare della quota che l'impresa o la società intende sottoscrivere;
- j) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi del consorziando: stato di solvenza, capacità di

attrezzature e mezzi, buona condotta morale e civile, capacità finanziaria, organico e competenze professionali, regolarità contributiva.

Il consorziando, all'atto della presentazione della domanda può chiedere di partecipare al Consorzio anche per il solo tempo necessario all'esecuzione del programma di lavori per il quale l'Organo amministrativo ha richiesto la presentazione di nuovi consorziati. Sull'accoglimento della domanda decide l'Assemblea dei soci a norma di statuto.

L'Organo amministrativo convoca l'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione dell'ingresso del nuovo Consorziato; l'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione viene deliberato adottando un sistema di valutazione che tenga conto degli aspetti tecnici, economici, organizzativi e morali.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei consorziati, appositamente istituito, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota e adempiuto agli eventuali obblighi particolari, così come deliberato dall'Organo amministrativo con motivazione. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stata versata la quota di cui sopra o adempiuto agli eventuali obblighi stabiliti dall'Organo amministrativo, la deliberazione di ammissione diviene inefficace.

Il domicilio dei Consorziati per quanto attiene i loro rapporti con il Consorzio è quello risultante dal libro dei consorziati. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le variazioni della loro sede.

Art. 8 - Obblighi.

I Consorziati sono tenuti:

- a) alla scrupolosa osservanza del presente statuto, dei regolamenti consortili interni approvati, che si intendono come sua parte integrante, nonché delle delibere legittimamente approvate dagli organi consortili;
- b) qualora avvengano modificazioni al proprio attestato SOA, o altre variazioni di rilievo da iscriversi in camera di commercio, inviarne tempestivamente copia al Consorzio; inoltre è necessario inviare al Consorzio copia del bilancio annuale, una dichiarazione dell'organico medio annuo, un elenco delle attrezzature, referenze dei lavori svolti, mantenendo costante l'aggiornamento;
- c) a produrre, a richiesta, degli organi consortili, ogni informazione relativa alle attrezzature tecniche ed ai mezzi a disposizione per l'acquisizione dei lavori o servizi;
- d) a collaborare tra loro e con il Consorzio nell'acquisizione dei lavori;
- e) a partecipare attivamente alle attività del Consorzio e ad usufruire degli altri servizi erogati dallo stesso nei limiti delle necessità del socio e della convenienza degli stessi;
- f) all'esecuzione, previa accettazione, di commesse di lavoro acquisite dal Consorzio e a loro assegnate;

g) all'esecuzione a regola d'arte e secondo le norme contrattuali degli affidamenti ad essi assegnati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di assegnazione; essi sono inoltre obbligati a manlevare e mantenere indenne il Consorzio e gli altri Consorziati da ogni danno o conseguenza negativa che potesse ad esso derivare dall'esecuzione dei lavori ad essi assegnati;

h) a non aderire ad altri consorzi stabili;

i) al pagamento delle quote e dei contributi, secondo quanto stabilito nel presente atto;

j) a consentire le forme di controllo necessarie ed opportune, dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;

k) a garantire, anche per il tramite di terzi che si costituiscono fideiussori nel loro interesse, l'adempimento delle obbligazioni assunte nei tempi richiesti dai committenti nonché dal Consorzio.

I Consorziati si impegnano:

a) in caso di insolvenza o di semplice inadempimento dei Consorziati esecutori dei lavori, a garantire l'adempimento del Consorzio verso i committenti, assumendo anche collettivamente l'esecuzione dei lavori;

b) qualora il Consorzio assuma obbligazioni verso terzi nell'interesse di uno o più Consorziati, a prestare idonee garanzie a copertura delle obbligazioni assunte;

c) in caso di assegnazione dei lavori a più Consorziati questi assumeranno verso il Consorzio ed i committenti una responsabilità solidale, fatta salva l'ipotesi di costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione di opere pubbliche o private appaltate alle imprese Consorziati assegnatarie dei lavori; in quest'ultimo caso è unicamente la nuova società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali;

d) in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta al Consorzio, ai sensi dello statuto o del regolamento i Consorziati, incorreranno in una penalità pari a 3 (tre) punti in più del tasso ufficiale di sconto vigente, per il periodo del ritardo, salva l'applicabilità delle più gravi sanzioni;

e) in caso di trasferimento totale o parziale dell'attività aziendale di cui sono proprietari i Consorziati sono tenuti ad includere nell'atto di trasferimento il vincolo di partecipazione al Consorzio e a comunicare all'Organo amministrativo entro 10 gg dall'avvenuto trasferimento le complete generalità della parte acquirente, il domicilio della stessa e inviare la copia dell'atto di trasferimento; in caso di omissione della comunicazione il Consorziato cedente sarà tenuto in solido con l'acquirente, che chieda di essere ammesso al consorzio secondo quanto previsto dal successivo articolo, al pagamento dei contributi e delle spese successive al trasferimento che dovessero andare insolute.

Art. 9 - Sanzioni.

L'Organo amministrativo può adottare, nei limiti consentiti dalla Legge, sanzioni pecuniarie nei confronti dei Consorziati inadempienti agli obblighi consortili, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 10 - Recesso - Esclusione - Trasferimento.

E' ammesso il recesso per giusta causa dal Consorzio, ed in particolare:

- a) quando l'impresa Consorziata abbia cessato di svolgere l'attività per la quale era iscritta al Consorzio;
- b) in caso di annullamento delle commesse per le quali era stata richiesta la partecipazione la Consorzio;
- c) negli altri casi previsti dalla Legge.

Il recesso si esercita mediante comunicazione indirizzata all'Organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sin dalla data di invio della domanda di recesso il Consorziato perde ogni diritto in ordine all'assegnazione di lavori. Il recesso determina la perdita della qualità di Consorziato a decorrere dal successivo rinnovo dell'attestazione SOA del Consorzio, salvo differenti termini stabiliti con deliberazioni Assembleari, a condizione che la domanda di recesso sia pervenuta almeno sei mesi prima del rinnovo o del diverso termine stabilito dall'Assemblea.

L'Organo amministrativo può deliberare, in qualunque momento, l'esclusione del Consorziato qualora esso:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) che non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo stabilito dal presente statuto o dai regolamenti approvati dall'Assemblea, nei confronti del Consorzio o degli altri Consorziati;
- d) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio ovvero non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili;
- e) per sopravvenuta ed accertata inidoneità o difficoltà ad adempiere agli obblighi assunti;
- f) quando il socio danneggi in qualunque modo moralmente o materialmente il Consorzio;
- g) ove partecipi, in forma singola, associata o Consorziata, a procedure di scelta del contraente comunque denominate, per l'assegnazione o esecuzione, anche in subappalto, di lavori, in violazione della normativa vigente;
- h) quando non partecipi, in proprio o a mezzo delega, a più di due assemblee regolarmente convocate nel corso di un esercizio sociale.

Deliberata l'esclusione dal Consorzio, tutti gli effetti giuridici della stessa risalgono al momento in cui si sono verificati i presupposti per la sua pronuncia ai sensi della pre-

cedente elencazione.

In caso di recesso o di esclusione, il Consorzio ha facoltà di deliberare la revoca di ogni assegnazione lavori ottenuta dal Consorziato.

Il Consorziato receduto o escluso conserva tutti gli obblighi assunti fino al momento del recesso o fino al momento del verificarsi di un fatto che legittima l'esclusione sino al loro adempimento od estinzione e conserva tutte le responsabilità e gli obblighi di garanzia previsti dalle norme di legge o dalle convenzioni consortili, relativamente alle opere da esso eseguite, per quanto concerne: difformità e vizi dell'opera, difetti di costruzione, vizi del suolo, rovina o pericolo di rovina di edifici.

In ogni caso, sia il recesso che l'esclusione comportano l'impossibilità per il Consorziato escluso o receduto di richiedere, compensare o ottenere la restituzione di quanto versato o attribuito a titolo di contributo al fondo consortile e di quant'altro facente comunque parte del fondo consortile.

Le spese necessarie al rinnovo ovvero all'aggiornamento dell'attestazione SOA del Consorzio, in conseguenza del recesso e dell'esclusione, sono poste a carico del Consorziato recedente o escluso, salva contraria determinazione dell'Assemblea dei Consorziati.

Qualora per il recesso o l'esclusione di un Consorziato, il Consorzio possa scendere sotto il limite minimo del numero dei Consorziati definito da legge, l'istanza di recesso o la delibera di esclusione comporta l'obbligo dell'Organo amministrativo di convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti, ponendo all'ordine del giorno lo scioglimento del Consorzio.

L'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento del consorzio o potrà decidere, anche senza l'assistenza di un notaio, di posticipare di sei mesi tale determinazione in attesa di trovare imprese che aderiscano al Consorzio ad integrazione del numero minimo dei suoi partecipanti e per tale periodo l'efficacia del recesso o dell'esclusione resta sospesa. In caso di adesione di un nuovo Consorziato, si applicano gli articoli precedenti, altrimenti il Consorzio si scioglierà ipso iure.

Nell'ipotesi in cui l'adesione al Consorzio sia stata richiesta ed accolta per l'esecuzione di un singolo programma di lavoro la partecipazione al Consorzio cessa con la chiusura dell'esercizio nel quale il lavoro è terminato.

In caso di trasferimento di azienda o ramo di essa, per successione a causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa non subentra nel contratto di Consorzio. Questi potrà, tuttavia, presentare un'autonoma istanza di ammissione al Consorzio, istanza che sarà esaminata dall'Assemblea dei Consorziati.

Le deliberazioni relative all'esclusione dei Consorziati debbono essere notificate dall'Organo amministrativo agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla loro adozione.

I Consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa morte o per atto tra vivi, sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'articolo 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi, o il loro dante causa, hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data medesima. E' fatto in ogni caso salvo il diritto del Consorzio al risarcimento per ogni eventuale maggior danno e/o spesa.

Il Consorziato cessato per qualsiasi causa si obbliga a non assumere, per tre anni dalla cessazione della sua partecipazione al Consorzio, commesse dai clienti del Consorzio, sia direttamente che per interposta persona, fisica o giuridica, restando obbligato al risarcimento dei danni in caso di inadempimento.

Art. 11 - Fondo consortile.

Il fondo consortile è costituito:

- a) dall'insieme delle quote di ingresso versate dai Consorziati;
- b) dalle quote di gestione d'esercizio fissate dall'Organo amministrativo che possono essere determinate anche in relazione alla quantità dei lavori assegnati ed eseguiti dai singoli Consorziati;
- c) dalle quote straordinarie versate dai Consorziati per far fronte ad eventuali necessità consortili straordinarie.

Il fondo consortile è destinato a coprire i costi di funzionamento del Consorzio comprendenti gli oneri generali di carattere commerciale, tecnico, promozionale e di direzione, le spese generali dell'organizzazione e quelle che si rendessero necessarie per decisione dell'Organo Amministrativo al conseguimento degli scopi consortili.

Il fondo consortile non copre le spese sostenute dal Consorzio in relazione al singolo appalto, spese che saranno rimborsate pro-quota solamente dai Consorziati assegnatari, né copre le spese di partecipazione alle gare che saranno rimborsate, pro-quota, dalle Consorziatoe richiedenti.

Sulla base del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo ovvero dall'Amministratore unico, se nominato, l'Assemblea potrà deliberare l'integrazione del fondo consortile mediante nuovi versamenti che saranno richiesti ai Consorziati in proporzione alle quote consortili da questi possedute, nella misura massima, per ciascun anno, pari alle quote possedute da ciascun Consorziato.

Il regolamento stabilisce le percentuali del fondo consortile a disposizione del Consorzio per lo svolgimento della propria

attività di promozione ed assistenza nella acquisizione degli affidamenti.

Il fondo consortile è di euro 20.000,00 (venti virgola zero zero) ripartito per volontà unanime dei consorziati in 400 (quattrocento) quote da 50,00 (cinquanta virgola zero zero) euro cadauna.

I diritti e gli obblighi dei Consorziati, anche in fase di liquidazione, sono proporzionali alle quote possedute.

Il fondo consortile è destinato a coprire i costi di funzionamento del Consorzio nonché gli ulteriori fabbisogni finanziari che si rendessero necessari, per decisione dell'Organo amministrativo, al conseguimento degli scopi consortili.

L'Organo amministrativo, in base alle necessità finanziarie del consorzio, potrà deliberare le reintegrazioni e gli incrementi del fondo consortile.

I Consorziati sono tenuti ad adempiere alle delibere consortili ed ai versamenti relativi; l'inosservanza è causa di esclusione dal Consorzio.

L'Organo amministrativo potrà determinare altresì la corresponsione di contributi speciali commisurati, per ciascun Consorziato, all'entità dei progetti e delle opere allo stesso effettivamente assegnate ovvero proporzionati al grado di utilizzazione dei servizi consortili in genere. Per tali contributi l'Organo amministrativo può, ove ne ravvisi l'opportunità, chiedere pagamenti anticipati ai Consorziati, salvo conguaglio.

In caso di cessazione della partecipazione di un singolo Consorziato, si accrescono proporzionalmente i diritti degli altri Consorziati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Ogni Consorziato si impegna a designare una persona fisica quale proprio rappresentante all'interno del Consorzio.

All'atto dell'adesione, i nuovi Consorziati dovranno versare la somma di contributo in conto esercizio (ragguagliata su base annua), secondo quanto deliberato annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

All'atto dell'adesione i nuovi Consorziati si impegnano a sostenere le spese relative alle variazioni delle attestazioni SOA del Consorzio e delle Consorziato a seguito del loro ingresso.

Durante la vita del Consorzio i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo ed i loro creditori particolari non potranno far valere i loro diritti sul fondo stesso. Allo scioglimento del Consorzio, ogni eventuale residuo, soddisfatte le eventuali ragioni dei terzi e le spese, verrà suddiviso tra le Imprese che in quel momento faranno parte del Consorzio e risultino in regola con l'adempimento degli obblighi consortili, in proporzione alle singole quote di partecipazione.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far va-

lere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile, ai sensi dell'art. 2615 c.c..

Qualora l'esecuzione dei lavori sia effettuata dal Consorzio mediante la propria struttura, per le obbligazioni assunte nei confronti del soggetto appaltante o concedente, lo stesso risponde esclusivamente con il patrimonio sociale. Quando il Consorzio assegna l'esecuzione di determinate opere e/o lavori ad uno o più Consorziati, fermo restando che il rapporto obbligatorio si instaura esclusivamente tra il committente ed i Consorziati stessi ciascun consorziato resta indipendente e, in conseguenza di quanto previsto dal presente atto, conserva la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione della quota di lavori ed attività di propria competenza e responsabilità e per tale quota assume tutti i rischi e gli impegni di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale, civile e penale.

Art. 12 - Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

- 1 -l'Assemblea dei Consorziati;
- 2 - l'Organo amministrativo;
- 3 - il collegio dei sindaci, qualora istituito.

Art. 13 - Organo Amministrativo.

Il Consorzio è amministrato da un Amministratore unico oppure da un Consiglio direttivo, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in occasione della nomina, la quale provvederà, in caso di nomina di un Consiglio direttivo, anche a stabilire il numero dei suoi componenti.

In caso di nomina di un Consiglio direttivo, gli amministratori durano in carica sino alla loro sostituzione da parte dell'Assemblea. Se nel corso del mandato vengono a mancare alcuni amministratori, si procede alla loro sostituzione a norma dell'art. 2386 c.c., commi primo, secondo e terzo. In caso di nomina di un Amministratore unico, questi dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere di ogni triennio dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, un vice-Presidente.

Il Consiglio può delegare ad uno o più amministratori, anche disgiuntamente tra di essi, parte delle proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del c.c.

L'Organo amministrativo attende alla gestione del Consorzio nel rispetto dello statuto e dei regolamenti consortili, ed è investito dei più alti poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio. All'Organo amministrativo sono pertanto conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea o al Presidente, e potrà inoltre procedere, all'assunzione del personale, alla nomina di un direttore e

del direttore tecnico del Consorzio, precisandone compiti e responsabilità, nonché procedere alle relative revoche.

Art. 14 - Funzionamento dell'Organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, ha il potere di deliberare in merito all'assegnazione ed alla revoca dei lavori aggiudicati dal Consorzio.

In caso di nomina di un Amministratore unico, questi assume tutte le funzioni del Consiglio, ma è tenuto a consultare l'Assemblea, o gli organi consultivi da questa nominati, nelle forme stabilite dal regolamento, per le deliberazioni attinenti alla assegnazione e revoca dei lavori, per l'ammissione, il recesso o l'esclusione di Consorziati la nomina e revoca del direttore tecnico e per le altre deliberazioni individuate dal regolamento.

Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo nell'ambito del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, per telegramma (o telefax) almeno 48 (quarantotto) ore prima. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, in caso di parità fra voti favorevoli e voti contrari, il voto del Presidente vale doppio. E' valido il Consiglio, anche non convocato a norma di legge e di Statuto, quando siano presenti tutti i suoi componenti, ed i sindaci, se nominati. Non è ammessa la delega ad altro componente il Consiglio.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Amministratore Unico o Presidente del Consiglio

Direttivo.

La firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, spettano all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio direttivo, i quali hanno anche la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione. Per la rappresentanza processuale passiva si applica l'art. 2613 c.c..

L'Amministratore Unico o, in alternativa, il Presidente del Consiglio direttivo, quest'ultimo in ragione della sua nomina a tale carica, e senza necessità di preventiva deliberazione del Consiglio, hanno i poteri necessari a partecipare a qualsiasi gara d'appalto di opere pubbliche, formulando offerte e costituendo associazioni temporanee o consorzi con altre imprese, sottoscrivendo ogni documento pubblico o privato necessario a tali scopi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, eccettuate quelle di cui al comma precedente che non gli fossero state delegate dal Consiglio, sono esercitate dal vice-Presidente se eletto o dal Consigliere più anziano.

Art. 16 - Assemblee.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria:

- è straordinaria allorché sia chiamata a deliberare sulle modifiche al contratto di consorzio ed allo statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sarà convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede del Consorzio, purché nel territorio dello stato, mediante avviso affisso all'albo murale del Consorzio o con raccomandata spedita ai Consorziati, al domicilio risultante dal libro dei Consorziati, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax o indirizzo di posta elettronica risultante dal libro dei Consorziati oppure raccomandata a mano), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso e/o nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione. In mancanza dell'espletamento delle dette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Consorziati con diritto al voto nonché l'Organo amministrativo ed i sindaci, se nominati.

L'Organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno per la gestione sociale; l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote ovvero quando la convocazione sia prevista

da disposizioni di legge o dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel relativo libro soci da almeno 3 (tre) mesi e non siano in mora nei versamenti delle quote e dei contributi. Il voto di ogni singolo consorziato vale in misura proporzionale al valore delle quote sottoscritte nel Consorzio. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta, che può essere conferita soltanto al altro consorziato e per una singola assemblea. Ogni Consorziato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o dall'Amministratore unico, o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea, in caso di loro assenza o impedimento.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario; tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta dei Consorziati, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti. Le deliberazioni sono approvate quando hanno ricevuto l'approvazione della maggioranza assoluta delle quote rappresentate in assemblea, in proprio o per delega. Restano salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

L'Assemblea è tuttavia valida anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio sociale.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea di volta in volta.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 17 - Collegio dei sindaci.

E' facoltà dell'Assemblea dei Consorziati nominare il Collegio dei sindaci. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, e resta in carica per tre esercizi.

Al collegio sindacale si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed, inoltre, esercita la revisione legale dei conti sul Consorzio. Trovano applicazione, inoltre, in quanto compatibili, tutte le norme relative ai sindaci previste nell'ambito della disciplina delle società per azioni.

Art. 18 - Direttore tecnico.

All'Organo amministrativo spetta la nomina del direttore tecnico, al quale è conferita la direzione tecnica dei lavori assunti dal Consorzio, per qualsiasi commissione ricevuta sia da enti pubblici che privati. Egli avrà comunque facoltà di delegare tutte o parte delle sue funzioni ad altri soggetti, nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge, sempre che tali persone nominate si dimostrino idonee all'espletamento dell'incarico loro conferito.

Art. 19 - Libri sociali.

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, il Consorzio deve tenere:

- a) il libro dei Consorziati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ove istituito.

Art. 20 - Esercizio finanziario.

Ogni esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

La situazione patrimoniale, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dall'Organo amministrativo devono essere portati a conoscenza, con qualsiasi mezzo idoneo, di tutti i Consorziati. In ogni caso, i suddetti documenti dovranno essere depositati presso la sede del Consorzio almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione. La situazione patrimoniale e il bilancio consuntivo dovranno essere approvati entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Entro la medesima data essi dovranno essere depositati presso il registro delle imprese.

Eventuali utili conseguiti dal Consorzio potranno essere devoluti ad associazioni benefiche.

Art. 21 - Modalità di partecipazione gare.

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e le successive modificazioni e integrazioni, disciplinano i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e sanciscono le modalità di partecipazione

alle gare.

Il Consorzio intende tutelare l'impresa consorziata nella sua individualità, permettendole di scegliere a quali gare concorrere come Consorziata e a quali partecipare individualmente come impresa singola. Sono in ogni modo definite nei Regolamenti interni, le esatte modalità con le quali il Consorzio gestisce la partecipazione alle gare, al fine di raggiungere gli scopi consortili, anche in proprio, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Art. 22 - Regolamenti interni.

I rapporti tecnici, giuridici ed amministrativi tra il Consorzio e le imprese Consorziate nonché le modalità di assegnazione dei lavori acquisiti ai Consorziati, singoli o raggruppati, sono disciplinati oltre che dal presente statuto, da uno o più regolamenti interni. I regolamenti interni verranno elaborati dall'Organo Amministrativo. Detti regolamenti, sottoscritti da tutti i Consorziati all'atto della costituzione del Consorzio o accettati dai nuovi Consorziati unitamente all'istanza di ammissione, potranno essere modificati con delibera dell'Assemblea ordinaria. Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri dei consiglieri con mansioni delegate, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici eventualmente costituiti nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti del Consorzio.

Art. 23 - Scioglimento.

Il Consorzio si scioglie:

- 1) per decorso del termine di durata;
- 2) per deliberazione dell'Assemblea generale dei Consorziati adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consorziati;
- 3) per ogni altra causa prevista dalla legge.

Art. 24 - Liquidatori.

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consorzio, le norme della liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Art. 25 - Clausola arbitrale.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il consorzio ed i consorziati, i membri del consiglio direttivo ed i liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione ove obbligatorio per legge, ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominato dal presidente dell'ordine degli Ingegneri della sede del consorzio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina del collegio arbitrale composto di tre membri, sarà richiesta al Presidente del Tribunale del

luogo in cui il consorzio ha la sede legale su istanza della parte interessata più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri delibereranno a maggioranza, in via rituale e secondo diritto. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

I consorziati espressamente si danno atto che il ricorso all'arbitrato non costituisce in alcun modo titolo per la sospensione o l'interruzione dell'esecuzione dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto o da separati patti tra i consorziati.

Art. 26 - Rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alla disciplina del codice civile nonché alla normativa speciale vigente in materia.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO. CONSERVATO NEI MIEI ROGITI E MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME, RILASCIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 68 TER 1 NOT. E 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, LA CUI IMPOSTA DI BOLLO E' ASSOLTA IN MODO VIRTUALE MEDIANTE M.U.I.